

« *Sul capitale debito ed interessi.*
 « In mancanza dell'accettazione dell'assegnatario ; *tassa fissa lire 3.*
 « Trattandosi di rendite vitalizie o perpetue si esigeranno i diritti stabiliti dall'articolo 44.
 « Art. 39. Obbligazione di prestare un servizio personale, ivi compresa la surrogazione pel servizio militare ; *tassa proporzionale lire 1.*
 « *Sulla mercede, salario o corrispettivo pattuito, cumulado per tutto il tempo del convenuto servizio.*
 « Art. 40. Transazione fra creditori in seguito a fallimento e giudizio di concorso, stipulata tanto in presenza, quanto in assenza del debitore e concordato tra il negoziante fallito ed i suoi creditori ; *tassa proporzionale lire 1.*
 « *Sull'ammontare delle somme a cui sono stati rispettivamente ridotti i crediti di ciascuno.*
 « La contronotata tassa non potrà essere aumentata, ancorchè si trattasse di crediti portati da titoli non insinuati. E per lo contrario non sarà diminuita, quantunque i crediti risultassero da titoli già insinuati e sui quali si fosse esatta la *tassa proporzionale od altra.*
 « *Cessione di crediti.* — Art. 41. Cessione e retrocessione di crediti ; *tassa proporzionale lire 1.*
 « *Sul capitale ceduto e sugli interessi scaduti formalmente contemplati nella cessione, e senza riguardo al corrispettivo espresso nell'atto.*
 « Intervento del debitore ad oggetto di riconoscere il nuovo creditore ; *tassa fissa lire 3.*
 « Art. 42. Pagamento di debiti ereditari effettuato da un coerede ; *tassa proporzionale lire 0 50.*
 « *Sulla somma corrispondente alla virile.*
 « *Tassa proporzionale lire 1.*
 « *Sopra maggior somma pagata.*
 « Art. 43. Pagamento di debiti ereditari effettuato con propri danari dall'erede beneficiario ; *tassa proporzionale lire 1.*
 « *Sulla somma pagata.*
 « *Censi, pensioni e prestazioni.* — Art. 44. Costituzione di rendite, censi, prestazioni o pensioni si perpetue che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante alienazione di mobili o crediti.
 « *Loro cessioni o delegazioni accettate, non che le cessioni o delegazioni di rendite fondiari;* *tassa proporzionale lire 2.*
 « *Sul capitale espresso nell'atto costitutivo o in difetto su quello formato per venti volte la rendita perpetua, e per dieci volte la rendita vitalizia, senza distinzione tra le rendite costituite sopra una testa e quelle costituite sopra più teste.*
 « *Riguardo alle cessioni e delegazioni la tassa si esigerà sul capitale risultante dall'atto di costituzione, qualunque sia il prezzo della cessione.*
 « Art. 45. Obbligazioni di somministrare gli alimenti ed indumenti a qualche persona ; *tassa proporzionale lire 1.*
 « *Sul valore cumulado per tutti gli anni della durata dell'obbligazione, se il numero delle annate è determinato.*
 « *Se non vi è limite di tempo si esigerà la tassa stabilita per le costituzioni di rendita vitalizia.*
 « *Quando il corrispettivo dell'obbligazione consiste in una determinata somma pagata o pagabile per una volta tanto, verrà su questa riscossa la tassa a seconda dei casi sopra espressi.*
 « *Locazioni ed appalti.* — Articolo 46. Locazioni di beni stabili o considerati a guisa di stabili o di tagli ordinari di boschi cedui per un determinato corso d'anni ; *tassa proporzionale lire 0 50.*

« *Sul prezzo capitalizzato per gli anni a cui si estende la locazione, aggiuntovi l'ammontare delle contribuzioni, appendizzi ed altri pesi convenuti a carico del conduttore.*
 « *In difetto di dichiarazione l'ammontare delle contribuzioni sarà d'ufficio ragguagliato al quinto dell'annuo fitto e corrispettivi.*
 « *Aumento di sesta od altro, permesso dalla legge, quando la locazione segue per incanto, tassa proporzionale lire 0 50.*
 « *Sul maggior prezzo risultante dal definitivo deliberamento.*
 « *La tassa sarà riscossa per l'intero termine della locazione, ancorchè questa fosse risolvibile di tre in tre anni, od altri intervalli.*
 « *Non sarà dovuta maggior tassa, quando il prezzo dell'affittamento fosse in tutto od in parte pagato per anticipazione. Tuttavolta però che la somma pagata sia produttiva d'interessi a pro del conduttore sarà inoltre dovuta la tassa d'obbligazione sull'ammontare di detti interessi.*
 « *Non sarà dovuta maggior tassa quando il locatore rimette o si obbliga di consegnare al conduttore le scorte necessarie all'esercizio dell'affittamento, purchè siasi stipulata la restituzione alla fine della locazione delle scorte medesime o d'altre di eguale natura e valore.*
 « *In difetto di tale stipulazione, così nel caso che sia facoltativo al conduttore di restituire in natura o di pagarne il valore sebbene in parte soltanto, sarà inoltre dovuta la tassa di traslazione di mobili sul valore delle scorte medesime.*
 « *Quando però il locatore rimette, o si obbliga di rimettere una determinata somma di danaro da tener luogo di scorte, restituibile in fine di locazione, si esigerà inoltre su questa somma la tassa stabilita per le obbligazioni.*
 « *Non saranno portati in calcolo per la liquidazione della tassa gli oneri imposti al conduttore per piantamenti d'alberi nei beni locati, o per altre opere tendenti al miglioramento di coltura dei beni medesimi, come neppure l'obbligo di sopportare le comandate o roide.*
 « *Per la locazione duratura, pendente la vita del conduttore, ed anche due anni dopo, la tassa si esigerà sul capitale formato di dieci volte l'annuo fitto ed altri carichi, comprese le somme convenute pagarsi al locatore, o ad altri per lui, a titolo d'introito, o per qualunque altro titolo.*
 « *In nessun caso la tassa sulla locazione potrà eccedere la metà della somma cui ascenderebbe la tassa per l'alienazione del dominio pieno della cosa locata.*
 « Art. 47. Massarizio o colonia parziaria, *tassa proporzionale lire 0 50.*
 « *Sul valore dichiarato o reale dei frutti o generi da corrispondersi al locatore, e degli altri vantaggi a favore di esso, cumulati secondo le regole stabilite nell'articolo precedente.*
 « Art. 48. Locazione a soccida, qualunque siane la specie ; *tassa fissa lire 3.*
 « Art. 49. Noleggio ossia locazione di bastimenti ; *tassa proporzionale lire 0 50.*
 « *Sul prezzo convenuto e cumulado come sopra.*
AVIGDOR. Je vois que dans l'article 49 du projet de tarif de la Commission, l'on propose pour le nolisement ou pour la location de bâtiments un droit proportionnel de 50 centimes sur le prix convenu ou cumulé comme dessus. L'explication que donne l'article précédent est : sur la valeur déclarée ou réelle des fruits ou genres à correspondre au locateur, et des autres avantages en sa faveur, cumulés suivant les règles établies dans l'article précédent.